



IMPORTANTI EFFETTI DELL'ACCORDO 29-11-2012

Detassazione delle voci legate alla produttività: straordinari, ferie e ex festività pregresse.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 22 gennaio 2013 ha definito per l'anno 2013 le modalità attuative per ottenere una speciale **agevolazione fiscale**, pari ad una imposta sostitutiva del **10%**, da applicarsi alla “**retribuzione di produttività**”.

Potranno beneficiare di tale agevolazione i lavoratori dipendenti che hanno avuto un **reddito nel 2012 non superiore a 40.000 euro lordi**.

L'importo massimo delle erogazioni detassate al 10% è di **2.500 euro**.

La nuova normativa, diversamente degli anni precedenti, ha fissato quale presupposto per ottenere la detassazione **l'aver sottoscritto specifici accordi sindacali**.

Grazie all'accordo del 29/11/2012 si configurano come “retribuzione di produttività” le seguenti voci:

- la retribuzione erogata in concomitanza con la fruizione di giornate di **ferie degli anni pregressi**;
- la retribuzione erogata in concomitanza con la fruizione di **festività soppresse degli anni pregressi**;
- il pagamento di **prestazioni aggiuntive** (straordinario).

Chi ha usufruito, nel primo semestre 2013, di ferie e festività soppresse relative ad anni precedenti, se spettante, troverà a proprio favore nello stipendio di luglio, il relativo conguaglio fiscale. Da luglio in poi il conguaglio avverrà mese per mese.

Per quanto riguarda gli straordinari il conguaglio avverrà nel mese di dicembre.

Anche in questo caso i colleghi possono valutare ed usufruire degli effetti positivi che l'accordo del 29 novembre 2012 produce nel tempo.

Bergamo, 26 giugno 2013